



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 aprile 2014 (28.04)
(OR. en)**

8486/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0169 (COD)**

**CODEC 991
EF 123
ECOFIN 346
CONSOM 97
PE 234**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, dal 14 al 17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

Il 20 novembre 2013 il Parlamento si è riunito in seduta plenaria per votare su un emendamento alla proposta della Commissione, ma ha poi posticipato il voto sulla risoluzione legislativa ad una sessione successiva - non completando pertanto la prima lettura del Parlamento. La proposta è stata invece rinviata alla commissione per i problemi economici e monetari, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo¹.

¹ Si veda il doc. 16290/13.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto, la commissione ha presentato un nuovo emendamento di compromesso alla proposta di direttiva. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire – piuttosto che integrare – l'emendamento già adottato nella plenaria del 20 novembre 2013.

II. VOTAZIONE

Il 15 aprile 2014 il Parlamento, riunito in seduta plenaria, ha prima votato per adottare l'emendamento di compromesso (sostituendo in tal modo l'emendamento adottato nella plenaria del 20 novembre 2013) e successivamente ha proceduto all'adozione della risoluzione legislativa, completando in tal modo la prima lettura.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate *in neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0352),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0179/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2012¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0368/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso³;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.

² GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.

³ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 novembre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0489).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento *al dettaglio preassemblati e assicurativi PRIIP**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

■

visto il parere del Comitato economico e sociale ■ europeo²,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ *GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.*

² *GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.*

³ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di fare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di diversi tipi di prodotti d'investimento **al dettaglio preassemblati e assicurativi (PRIIP)**. Questi prodotti **possono** offrire soluzioni di investimento adeguate alle esigenze degli investitori al dettaglio **e** sono spesso **abbinati a una copertura assicurativa o sono** complessi e di difficile comprensione. Le informazioni attualmente disponibili agli investitori per tali **PRIIP** non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza averne pienamente compreso i rischi e i costi, subendo in alcuni casi perdite impreviste.
- (2) Migliorare le disposizioni sulla trasparenza dei **PRIIP** offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario, **in particolare a seguito alla crisi finanziaria**. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello UE grazie all'istituzione del regime delle informazioni chiave per gli investitori, stabilito con la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)¹.

¹ **GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.**

- (3) L'esistenza di regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i **PRIIP** e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni sui **PRIIP** ostacolano l'instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra gli ideatori e coloro che *forniscono consulenza sui PRIIP o* vendono tali prodotti, cosa che falsa la concorrenza. L'esistenza di approcci divergenti crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all'interno dell'Unione *europa*. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato unico. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del TFUE, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (4) Per evitare divergenze è necessario stabilire a livello dell'Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei **PRIIP**. Per garantire che le regole comuni per i documenti contenenti le informazioni chiave siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. L'applicabilità diretta delle norme di un regolamento dovrebbe garantire che tutti coloro che *forniscono consulenza sui PRIIP* o vendono tali prodotti siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio. ***Il presente regolamento non ha alcun effetto sul controllo della documentazione pubblicitaria. Esso non ha alcun effetto neppure sulle misure d'intervento sui prodotti diverse da quelle connesse a prodotti di investimento assicurativi.***
- (5) Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui **PRIIP**, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.¹

- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali *l'importo da rimborsare* all'investitore è *soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o* al rendimento di uno o più attivi *che non sono acquistati direttamente dall'investitore. Tali prodotti sono denominati PRIIP ai fini del presente regolamento ed* dovrebbero includere, *tra gli altri,* prodotti d'investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento e *depositi strutturati. Pertanto, qualora strumenti finanziari emessi da società veicolo dovessero essere conformi alla definizione di PRIIP, rientrerebbero anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.* Questi prodotti non costituiscono una forma di investimento diretto come l'acquisto o la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra l'investitore e i mercati attraverso un processo di "assemblaggio" consistente nel confezionare o raggruppare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale "assemblaggio" può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti.

- (7) Per garantire che il presente regolamento si applichi esclusivamente a tali **PRIIP**, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i **depositi** esposti ai soli tassi di interesse. **A fini di chiarimento, il presente regolamento include gli stessi prodotti assicurativi che rientrano nella definizione di prodotti di investimento assicurativo di cui alla [MiFID II]. Nel caso di prodotti assicurativi vita, per "capitale" si intende il capitale investito su richiesta dell'investitore al dettaglio. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento depositi o certificati che rappresentano depositi tradizionali diversi dai depositi strutturati definiti all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE.** Le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, non sono prodotti di investimento preassemblati **o assicurativi**, e dovrebbero quindi essere esclusi. ■ I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. **Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti pensionistici individuali e professionali o aziendali aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione, in considerazione delle loro peculiarità ed obiettivi, mentre sono inclusi altri prodotti assicurativi ad accumulazione o di risparmio individuali che offrono opportunità di investimento.**

- (7 bis) Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri a disciplinare la comunicazione di informazioni chiave su prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Le AEV, in conformità con il loro mandato in materia di protezione dei consumatori di cui all'articolo 9 del regolamento [ABE, ESMA, EIOPA], dovrebbero monitorare i prodotti esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, se del caso, emanare orientamenti per affrontare problemi eventualmente individuati. Nel riesame che deve essere effettuato quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento bisognerebbe tener conto di siffatti orientamenti riguardo alla possibile estensione dell'ambito di applicazione e alla soppressione di taluni esoneri.*
- (7 ter) Visto il lavoro in corso in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto sui prodotti pensionistici individuali svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali¹ e tenendo conto delle specificità di tali prodotti, la Commissione, entro quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrebbe valutare se mantenere l'esclusione per i prodotti pensionistici che, ai sensi della legislazione nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe considerare se il regolamento PRIIP costituisce il meccanismo legislativo più adeguato per l'informazione nel settore pensionistico o se sarebbero più appropriati altri meccanismi.*

¹ *EIOPA, Towards an EU-single market for Personal Pensions, An EIOPA Preliminary Report to COM" (Verso un mercato unico UE delle pensioni individuali. Relazione preliminare dell'EIOPA alla COM), EIOPA-BoS-14/029, 19.2.2014*

- (8) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti *da altre norme che impongono la comunicazione di informazioni agli investitori, comprendendo segnatamente, ma non esclusivamente*, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, e la direttiva 2009/138/CE, è necessario che queste direttive continuino ad applicarsi in parallelo al presente regolamento.
- (8 bis) *Per assicurare una vigilanza regolare ed efficace relativamente agli obblighi contenuti nel presente regolamento, gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili di vigilare sul rispetto di siffatti obblighi. In numerosi casi le autorità competenti sono già designate per la vigilanza relativa ad altri obblighi che incombono agli ideatori o ai venditori di PRIIP o a coloro che forniscono consulenza su tali prodotti per effetto di altre disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.*

(8 ter) È opportuno che alle autorità nazionali competenti siano fornite, su loro richiesta e anche ex ante, tutte le informazioni necessarie a verificare i contenuti dei documenti contenenti le informazioni chiave, a valutare la loro conformità con il presente regolamento e a garantire la tutela dei clienti e degli investitori nei mercati finanziari.

Nota: riformulata così da conformarsi all'articolo 5.

(9) Gli ideatori di **PRIIP** – quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, ■ gli enti creditizi o le imprese di investimento – dovrebbero elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i **PRIIP** da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il prodotto, e *dovrebbero pertanto esserne* responsabili. È opportuno che l'ideatore del **PRIIP** elabori il documento prima che *il prodotto* possa essere venduto agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non vi è necessità di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l'ideatore del **PRIIP** risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. *Gli obblighi di cui agli articoli 5 e 10 si applicano soltanto agli ideatori e fintantoché il PRIIP è negoziato in mercati secondari.* Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, il presente regolamento dovrebbe prevedere la pubblicazione da parte dell'ideatore del **PRIIP** ■ di un *documento contenente informazioni chiave* sul suo sito internet.

- (10) Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai **PRIIP** siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorrerebbe prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre opportuno fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento viene redatto. Occorrerebbe inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni *non commerciali*.
- (10 bis) Nello sviluppare standard tecnici per il contenuto del documento contenente informazioni chiave al fine di riflettere accuratamente le politiche e gli obiettivi di investimento dei prodotti previsti dal presente regolamento, le AEV dovrebbero garantire che l'ideatore utilizzi un linguaggio chiaro e comprensibili, che dovrebbe essere accessibile agli investitori al dettaglio. La descrizione delle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento, compresa la descrizione degli strumenti finanziari utilizzati, dovrebbe evitare la terminologia e il gergo finanziari che non sono immediatamente chiari per gli investitori al dettaglio.*

(11) Agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione sull'investimento con cognizione di causa e per confrontare i diversi **PRIIP**, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di prodotti specifici■.

(11 bis) Calcolatori per prodotti di investimento sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere pienamente utili per i consumatori, tuttavia, tali calcolatori dovrebbero coprire i costi e le competenze applicati dai diversi ideatori di prodotti d'investimento unitamente a eventuali altri costi o competenze applicati dagli intermediari o da altri elementi della catena d'investimento, che non siano già inclusi tra gli ideatori del prodotto. Nel presente regolamento, la Commissione è incaricata di riferire se tali strumenti siano disponibili on line in ogni Stato membro e se essi forniscano calcoli affidabili e accurati dei costi e delle competenze aggregati per tutti i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

(12) Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere redatto in un formato **standardizzato** che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi **PRIIP**. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente calibrati, in modo tale da ottimizzare la comprensione e l'uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine delle voci e delle diciture. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi **PRIIP** e la presentazione di queste informazioni mediante **strumenti di livello 2** che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni **PRIIP**, inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti, **quali fondi interni detenuti dalle imprese di assicurazione**. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato.

(12 bis) Poiché alcuni dei prodotti di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono semplici e possono risultare di difficile comprensione per gli investitori al dettaglio, ove applicabile, il documento contenente le informazioni chiave dovrà includere una segnalazione relativa alla comprensibilità per informare l'investitore al dettaglio di tale aspetto. Un prodotto dovrebbe essere considerato come non semplice e difficile da comprendere soprattutto se presenta una delle seguenti caratteristiche: a. investe in attività sottostanti in cui di norma non investono gli investitori al dettaglio; b. utilizza una serie di meccanismi diversi per calcolare il rendimento finale dell'investimento, creando un maggiore rischio di fraintendimenti da parte dell'investitore al dettaglio; c. il rendimento dell'investimento sfrutta le inclinazioni comportamentali degli investitori al dettaglio, ad esempio offrendo un tasso "civetta" seguito da un tasso condizionale variabile ben più elevato, o una formula iterativa".

- (13) Sempre di più gli investitori al dettaglio *perseguono, oltre a* rendimenti finanziari, *anche* fini *supplementari con i loro investimenti*, quali obiettivi sociali o ambientali. Tuttavia, le informazioni sui risultati in termini sociali o ambientali ■ che si prefiggono gli ideatori dei *PRIIP* possono essere difficili da raffrontare o addirittura assenti. Pertanto, *la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sociale previsti nell'ambito degli investimenti finanziari, nonché l'attuazione del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale potrebbero consentire di integrare più adeguatamente tali aspetti decisivi nella normativa UE e essere ulteriormente promossi da essa. In questa fase, tuttavia, non esistono criteri certi o una procedura formale per verificare in modo oggettivo che l'obiettivo di tali investimenti sia rispettoso sul piano ambientale o sociale, come accade già sul mercato dei prodotti alimentari. È pertanto auspicabile che il riesame del presente regolamento valuti accuratamente gli sviluppi relativi ai prodotti di investimento in ambito sociale e ambientale e gli esiti del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013.*
- (14) Il documento contenente le informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile *e separato* da tutte le eventuali comunicazioni commerciali. ■

- (15) Per garantire che il documento contenente le informazioni chiave contenga informazioni affidabili, è opportuno che il presente regolamento imponga agli ideatori dei **PRIIP** di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal fine è necessario stabilire, in uno **strumento di livello 2** che deve essere adottato dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave.
- (16) I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Pertanto, agli ideatori di **PRIIP** incombe un'importante responsabilità nei confronti degli investitori al dettaglio nel garantire che **tali informazioni non siano fuorvianti, inesatte o non conformi alle corrispondenti parti dei documenti contrattuali del PRIIP**. È dunque importante garantire che gli investitori al dettaglio godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre opportuno assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l'Unione godano degli stessi diritti di chiedere un indennizzo per i danni che potrebbero subire a causa di inadempienze da parte degli ideatori di **PRIIP**. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità degli ideatori di **PRIIP**. Il presente regolamento dovrebbe stabilire che gli investitori al dettaglio possano ritenere l'ideatore del **PRIIP** responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui l'uso del documento contenente le informazioni chiave abbia procurato una perdita **per un difetto di conformità con i documenti precontrattuali o contrattuali, sotto il controllo dell'ideatore del prodotto, o per via del suo carattere fuorviante o della sua inesattezza**.

(16 bis) Il presente regolamento non introduce di per sé un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore per la vendita o la commercializzazione dei PRIIP a livello transfrontaliero. Il presente regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell'ambito di un regime di passaporto in vigore. Le autorità competenti designate dagli Stati membri ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere compatibili con quelle aventi competenza per la commercializzazione nell'ambito di un eventuale regime di passaporto in vigore per i PRIIP. L'autorità competente dello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza su tale commercializzazione. L'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, dispone in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIIP nell'ambito del relativo territorio nei casi di non conformità con il presente regolamento.

(17 bis) Si dovrebbero integrare i poteri conferiti all'EIOPA e alle autorità nazionali competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di prodotti di investimento assicurativi che sollevi gravi timori in merito alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a opportuni poteri di coordinamento e d'intervento per l'EIOPA. Ciò deve riflettere anche i poteri conferiti all'ESMA e all'ABE nell'ambito della MiFIR, al fine di garantire che tali meccanismi di intervento possano essere applicati a tutti i prodotti di investimento, a prescindere dalla loro forma giuridica. È opportuno che tali poteri siano esercitati dalle autorità competenti e, in casi eccezionali, dall'EIOPA solo se è soddisfatta una serie di condizioni specifiche. Se ricorrono tali condizioni, l'autorità competente o, in casi eccezionali, l'EIOPA dovrebbe essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela. Tali poteri non implicano alcun obbligo in capo a un'autorità competente o all'EIOPA di introdurre o applicare un processo di approvazione o di concessione di licenze per un prodotto, né sollevano l'ideatore di un prodotto di investimento assicurativo dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento. Le autorità nazionali competenti, inoltre, dovrebbero utilizzare tali poteri esclusivamente nel pubblico interesse ed essi non dovrebbero comportare responsabilità civile per le suddette autorità.

- (18) Le questioni relative alla responsabilità civile dell'ideatore del **PRIIP** che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio dovrebbe essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale.
- (19) Per consentire all'investitore al dettaglio di prendere una decisione d'investimento informata, è opportuno che le persone che **forniscono consulenza sui PRIIP o** vendono tali prodotti, forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. Tale requisito, generalmente, dovrebbe applicarsi indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. ***Tuttavia, laddove l'operazione abbia luogo tramite un mezzo di comunicazione a distanza, il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito subito dopo la conclusione dell'operazione a condizione che non sia possibile fornirlo preventivamente e che l'investitore al dettaglio dia il suo consenso. Le persone che forniscono consulenza o effettuano la vendita comprendono sia i distributori che gli ideatori di PRIIP, qualora essi decidano di fornire consulenza sui PRIIP o di vendere tali prodotti direttamente agli investitori al dettaglio.*** Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)¹ e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori².

¹ **GU ...**

² **GU ...**

- (20) È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona ***che fornisce consulenza sul PRIIP o*** che lo vende una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l'uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell'operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all'investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere sempre fornito gratuitamente.
- (21) Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei ***PRIIP e nei mercati finanziari nel loro complesso***, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori dei ***PRIIP*** diano una risposta concreta ai reclami degli investitori al dettaglio.

I

- (23) Dato che il documento contenente le informazioni chiave per i ***PRIIP*** dovrebbe essere elaborato da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un'agevole cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza sugli ideatori di ***PRIIP e sulle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti***, in modo che esse adottino un approccio comune per l'applicazione del presente regolamento.

(24) In linea con la comunicazione della Commissione del dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari¹ e al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui **PRIIP** commercializzati in violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate condizioni.

(24 bis) Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni amministrative e penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

- (27) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati², disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità europee di vigilanza a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità europee di vigilanza dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (28) Ai sensi del presente regolamento gli OICVM sono prodotti d'investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE renderebbe opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sarebbero soggetti a quest'ultimo. Dopo la scadenza di tale periodo, a meno che esso non venga prolungato, essi diventerebbero soggetti al presente regolamento. ***Ciò dovrebbe applicarsi anche alle società di gestione, alle imprese d'investimento e alle persone che vendono quote di fondi non OICVM o forniscono consulenza su siffatte quote quando uno Stato membro applica a tali fondi le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.***

(29) Il riesame del presente regolamento dovrebbe essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di **PRIIP**, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame dovrebbe **anche valutare la fattibilità, i costi e i possibili vantaggi dell'introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Il riesame dovrebbe inoltre** valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei **PRIIP** da parte degli investitori al dettaglio medi e la comparabilità dei **PRIIP**. Esso dovrebbe inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile a fondi OICVM **o a fondi non OICVM**, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento **di tali fondi. Esso dovrebbe altresì valutare se debba essere mantenuto l'esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. La Commissione dovrebbe anche condurre un'indagine di mercato per determinare la disponibilità sul mercato di calcolatori online che consentano all'investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. Sulla base di tutti i riesami summenzionati,** la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

- (30) Per dare agli ideatori di **PRIP** e alle persone che *forniscono consulenza sui PRIP* o vendono tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non dovrebbero applicarsi prima di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (32) L'obiettivo dell'azione prevista, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio e accrescere la loro fiducia nei **PRIP** anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri se essi agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro. Solo un intervento a livello europeo potrebbe porre rimedio alle debolezze constatate. Dato che tale obiettivo può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere realizzato in misura più efficace a livello dell'UE, l'Unione può intervenire, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d'investimento *al dettaglio preassemblati e assicurativi* nonché regole uniformi sulla diffusione di tale documento agli investitori al dettaglio. *Il suo obiettivo è consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare gli elementi e i rischi chiave del PRIIP.*

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica agli *ideatori* di *PRIIP* e *alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o* vendono tali prodotti.
2. Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti prodotti:
 - a) *i prodotti assicurativi non vita quali elencati allegato I della direttiva 2009/138/CE, (Rami dell'assicurazione non vita);*
 - ab) *i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;*

- b) i depositi *diversi dai depositi strutturati quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE*;
- c) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a g), i) e j), della direttiva 2003/71/CE;
- d) *i prodotti pensionistici che, ai sensi della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi*;
■
- e) gli schemi pensionistici aziendali o professionali *ufficialmente riconosciuti* che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; ■
- f) i prodotti pensionistici *individuali* per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali *il datore di lavoro o* il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico *o* il fornitore.

3. *Entro 4 anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione valuta, sulla base del lavoro in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, se proporre nuove norme che garantiscano un'adeguata divulgazione dei requisiti per le informazioni di prodotto per tali prodotti o se includere prodotti pensionistici che, ai sensi della legge nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*

Nella sua valutazione la Commissione garantisce che tali misure non riducano gli standard di divulgazione negli Stati membri che dispongono di regimi di divulgazione preesistenti per le pensioni personali.

Articolo 3

1. Quando gli ideatori di **PRIIP** soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2003/71/CE.
2. Quando gli ideatori di **PRIIP** soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2009/138/CE.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "prodotto d'investimento *al dettaglio preassemblato*" o "**PRIIP**": un investimento, *compresi strumenti emessi da società veicolo di cui all'articolo 13, paragrafo 26, della direttiva 2009/138/CE¹ e articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE²*, nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo da rimborsare all'investitore è *soggetto* a fluttuazioni *a causa dell'esposizione ai* valori di riferimento o *al* rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore;
- ab) "*prodotto di investimento assicurativo*": *un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;*

¹ *Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)*

² *Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010*

- ac) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato e assicurativo" o "PRIIP": qualsiasi prodotto che rientra nelle definizioni di cui alle summenzionate lettere (a) e (ab);*
- b) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP":*
- (i) un soggetto che crea un PRIIP;*
 - (ii) un soggetto che apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP;*
- ba) "persona che vende un PRIIP": una persona che offre o conclude i contratti relativi al PRIIP con un investitore al dettaglio;*

- c) "investitori al dettaglio":
- (i) clienti al dettaglio come definiti nella *[MIFID/MIFIR II]*;
 - (ii) clienti ai sensi della direttiva 2002/92/CE, ***che non possono considerarsi clienti professionali secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;***
- d) "prodotti pensionistici": prodotti che ai sensi della legge nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
- e) "supporto durevole": strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;
- f) "autorità competenti": le autorità nazionali ***designate dagli*** Stati membri **■** a fini di vigilanza sul ***rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti;***

- g) *"società veicolo di assicurazione": il soggetto di cui alla direttiva 2009/138/CE, articolo 13, paragrafo 26;*
- h) *"società veicolo di cartolarizzazione": i soggetti di cui alla direttiva 2011/61/UE, articolo 4, paragrafo 1, lettera an).*

CAPO II

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Sezione 1

Redigere il documento contenente le informazioni chiave

Articolo 5

- 1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per tale prodotto e pubblica il documento sul suo sito internet.*
- 2. Gli Stati membri possono esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore o dal venditore all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro.*

Sezione II

Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 6

1. Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave **costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Forniscono le informazioni chiave e sono coerenti con gli eventuali documenti contrattuali vincolanti, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP.**

2. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. **Il documento non contiene riferimenti alla documentazione commerciale. Esso può contenere riferimenti ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il riferimento riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive per il documento contenente le informazioni chiave.**

- 2 bis. **In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni per gli investimenti, quali tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ogni opzione di investimento sottostante, che non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente informazioni chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostante e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti.**

3. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, **in maniera concisa, consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, agevola la comparabilità**, e presenta le seguenti caratteristiche:

a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

aa) si concentra sulle principali informazioni di cui hanno bisogno gli investitori al dettaglio;

b) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio **e uno stile** tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile.

■ .

4. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni **se** il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

5. Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo dell'ideatore di **PRIIP** o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo.

Articolo 7

1. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nelle **lingue** ufficiali o in una delle lingue ufficiali **utilizzate nella zona** dello Stato membro in cui il **PRIIP** è **distribuito**, oppure in **un'altra** lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale contenente le informazioni chiave.

2. ***Qualora un PRIIP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.***

Articolo 8

1. Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave" figura in evidenza all'inizio della prima pagina del documento.

Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito nei paragrafi di seguito.

2. Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

"Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, ***i costi, i guadagni e le perdite potenziali*** di questo prodotto ■ ***e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.***"

3. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni:

- a) ■ all'inizio del documento, il nome del ***PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore e la data del documento;***
- ab) ***"Ove applicabile, una segnalazione di comprensibilità: "State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.";***

- b) in una sezione intitolata "Cos'è *questo prodotto?*", la natura e le caratteristiche principali del **PRIIP**, compresi:
- i) il tipo di **PRIIP**;
 - ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, *in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostante, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, e, ove applicabile, gli obiettivi ambientali o sociali specifici a cui mira il prodotto, nonché le modalità di determinazione del rendimento;*
 - iii) *una descrizione del consumatore tipo a cui si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini della capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento;*
 - v) nei casi in cui il **PRIIP** offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, *comprese le circostanze che le farebbero scattare;*
 - vi) la durata del **PRIIP**, se conosciuta;

■

- c) *in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:*
- i) *un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione dettagliata di quest'ultimo, dei suoi principali vincoli e da una spiegazione dettagliata dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PRIIP e che non si evincono in maniera adeguata dall'indicatore sintetico di rischio;*
 - ii) *la perdita massima possibile del capitale investito, comprese, come applicabile, informazioni sui seguenti aspetti:*
 - *se l'investitore può perdere tutto il capitale investito; o*
 - *se l'investitore si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali da aggiungere al capitale investito nel PRIIP; o*
 - *ove applicabile, se il PRIIP include una garanzia di capitale che protegga contro il rischio di mercato, i dettagli sulla sua copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione;*

- iii) *scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;*
 - iv) *ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio e limiti massimi delle prestazioni incorporati;*
 - v) *una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore può incidere sui versamenti effettivi;*
- d) *in una sezione intitolata: "Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di effettuare versamenti?", una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;*

- e) in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel **PRIIP**, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore, inclusi *i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante* indicatori sintetici di detti costi *e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento;*

Il documento contenente informazioni chiave include una menzione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PRIIP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire all'investitore al dettaglio di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento.

- f) in una sezione intitolata "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"*
- i) ove applicabile, se è previsto un periodo di riflessione o cancellazione per il PRIIP;*
 - ii) l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e ove applicabile richiesto;*
 - iii) la capacità di operare disinvestimenti prima della scadenza e le relative condizioni, comprese tutte le competenze e le sanzioni applicabili, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del PRIIP e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;*
 - iv) indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di una garanzia di capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati;*

g) in una sezione intitolata "*Come presentare reclami?*", *informazioni su come e a chi un cliente può presentare un reclamo su un prodotto o/e sulla condotta dell'ideatore o/e di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;*

■

h) *in una sezione intitolata "altre informazioni pertinenti", una breve indicazione di eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni che tale ideatore deve fornire all'investitore in fase pre e/o postcontrattuale, esclusa documentazione commerciale.*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 *del presente regolamento, che specifichino i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a specifici obiettivi ambientali o sociali.*

5. *Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:*

- a) i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi d'informazione di cui al paragrafo 3;***
- b) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera c), punti (i) e (iii); e***
- c) la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera e).***

Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP che consentono all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.

Le *autorità europee di vigilanza* presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è *delegato* il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione *di cui al primo comma* conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al **PRIIP** non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne modifichino la sostanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e *dove* ottenerlo, *compreso il sito internet dell'ideatore*.

Articolo 10

1. L'ideatore del **PRIIP** riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. *La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente.*
2. *Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ABE, l'EIOPA e l'ESMA elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:*
 - a) le condizioni **■** del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;

- b) le condizioni alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere rivedute■ ;
- c) le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un **PRIIP** venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;
- d) le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo a **un PRIIP** da essi acquistato, **nonché i mezzi tramite cui gli investitori al dettaglio devono essere informati.**

Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

1. ***Nessuna responsabilità civile deriva a carico dell'ideatore del PRIIP unicamente dal documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti di cui all'articolo 8.***
2. ***Se un investitore al dettaglio dimostra di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave, nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PRIIP per cui tale documento è stato prodotto, l'investitore al dettaglio interessato può esigere dall'ideatore del PRIIP la compensazione di tale perdita in conformità della normativa nazionale.***
3. ***Elementi come "compensazione" o "perdita", a cui si fa riferimento nel presente articolo ma non sono definiti, vengono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.***

4. *Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in conformità del diritto nazionale.*
5. *Le clausole contrattuali non limitano gli obblighi di cui al presente articolo né consentono di derogare a essi.*
6. *Laddove il documento contenente le informazioni chiave riguardi una polizza assicurativa, all'impresa di assicurazione incombono obblighi derivanti dal presente regolamento solo nei confronti del titolare della polizza e non del suo beneficiario.*

Sezione III

Fornitura del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 12

1. Una persona *che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto* fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima *di essere vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.*
2. *Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto può soddisfare i requisiti del paragrafo 1 fornendo il documento contenente informazioni chiave a una persona che dispone di un mandato scritto di prendere decisioni di investimento per conto dell'investitore al dettaglio riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato.*

2 bis. In deroga al paragrafo *1 e fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, lettera a), e l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE*, una persona che vende **un PRIIP** può fornire il documento contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio *senza indebiti ritardi* dopo la conclusione di un'operazione *se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti*:

- a) l'investitore al dettaglio decide, *di propria iniziativa, di mettersi in contatto con il venditore di un PRIIP e* di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza; *e*
- b) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 non è possibile; *e*
- c) la persona che *fornisce consulenza sul PRIIP o* vende tale prodotto ne ha informato l'investitore al dettaglio *e ha indicato chiaramente che quest'ultimo può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il documento contenente le informazioni chiave prima di concludere l'operazione*;
- d) *l'investitore al dettaglio accetta di ricevere il documento contenente le informazioni chiave senza indebiti ritardi dopo la conclusione dell'operazione, anziché ritardare l'operazione per ricevere il documento preventivamente.*

3. Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso **PRIIP** vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore alla persona che vende il **PRIIP** anteriormente alla prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione *e alla prima operazione dopo che il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'articolo 10.*

4. *Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ABE, l'EIOPA e l'ESMA elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione* per specificare **■ ■** le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave **■** come stabilito dal paragrafo 1.

Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

1. La persona che **offre consulenza su un PRIIP o** vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente.
2. La persona che **offre consulenza su un PRIIP o** vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme:
 - a) su supporto cartaceo, che dovrebbe essere l'opzione standard qualora il PRIIP venga offerto nell'ambito di un contatto diretto, salvo richiesta diversa da parte dell'investitore al dettaglio;
 - b) su un supporto durevole diverso dalla carta, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o
 - c) tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5.
3. Tuttavia, qualora il documento contenente le informazioni chiave venga fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia su carta. ***Gli investitori al dettaglio sono informati del loro diritto a richiedere gratuitamente una copia su carta.***

4. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che *fornisce consulenza su un PRIIP o* vende tale prodotto e l'investitore al dettaglio; e
 - b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta e su un altro supporto durevole, e ha scelto quest'ultimo *in maniera comprovabile*.
5. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet *non conforme alla definizione di supporto durevole* se sono soddisfatte *tutte* le condizioni seguenti:
- a) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che *fornisce consulenza su un PRIIP o* vende tale prodotto e l'investitore al dettaglio;

- b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni *fornite su carta o* tramite un sito internet, *e ha scelto quest'ultimo in maniera comprovabile*;
 - c) all'investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente, *o per iscritto*, l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave;
 - d) se il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'articolo 10, vengono *fornite su richiesta dell'*investitore al dettaglio anche le versioni *precedenti*;
 - e) è garantito che il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile sul sito internet, *e possa essere scaricato e memorizzato su un supporto durevole*, per tutto il periodo di tempo in cui l'investitore al dettaglio può avere la ■ necessità di accedervi.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d'informazioni tramite un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Internet viene considerata come appropriata per il contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che vende un **PRIIP** e l'investitore al dettaglio, se vi è la prova che l'investitore al dettaglio ha accesso regolare a Internet. La fornitura da parte dell'investitore al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto d'affari viene considerata come un elemento di prova.

CAPO II bis

Articolo 13 bis

Poteri di intervento delle autorità europee di vigilanza

- 1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 l'EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione.**
- 2. Le autorità competenti esercitano il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso.**

Articolo 13 ter

Poteri di intervento temporaneo dell'EIOPA

- 1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA può, ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, vietare o limitare temporaneamente nell'Unione:**
 - a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o**

- b) un tipo di attività o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.*

Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'EIOPA.

2. L'EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;*
- b) i requisiti regolamentari applicabili a norma della legislazione dell'Unione all'attività o al prodotto di investimento assicurativo in questione non affrontano la minaccia;*
- c) un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.*

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l'EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto alla clientela.

3. *Nell'adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'EIOPA assicura che tale misura:*
- a) *non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;*
 - b) *non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.*

Se un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell'articolo 13 quater, l'EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all'articolo 13 quinquies.

4. *Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta.*
5. *L'EIOPA pubblica sul suo sito internet gli avvisi relativi a eventuali decisioni di adottare misure ai sensi del presente articolo. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore delle misure.*
6. *L'EIOPA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo il suddetto termine di tre mesi.*

7. *Una misura adottata dall'EIOPA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.*
8. *La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 per specificare i criteri e i fattori di cui l'EIOPA deve tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari e alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).*

Detti criteri e fattori comprendono:

- a) *il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di cliente destinatario della sua commercializzazione e vendita;*
- b) *l'entità o il valore nozionale dei prodotti di investimento assicurativi;*
- c) *il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, di un'attività o di una pratica;*
- d) *l'effetto leva di un prodotto o di una pratica.*

Articolo 13 quater

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1. *Un'autorità competente può vietare o limitare, all'interno di un determinato Stato membro o a partire dallo stesso:*
 - a) *la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o*
 - b) *un tipo di attività o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.*

2. *Un'autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 6 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:*
 - a) *un'attività o una pratica o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori o costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;*

- b) i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell'Unione applicabili all'attività o alla pratica o al prodotto d'investimento assicurativo non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;*
- c) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare l'attività o la pratica o il prodotto di investimento assicurativo, ovvero trarre beneficio dallo stesso;*
- d) l'autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;*

- e) *la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o le attività fornite a partire da un altro Stato membro.*

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l'autorità competente può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 6 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto alla clientela.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente.

3. *L'autorità competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all'EIOPA, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari riguardanti:*

- a) *l'attività o la pratica o il prodotto di investimento assicurativo cui si riferisce la misura proposta;*

- b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui si prevede che entreranno in vigore;*
- c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l'autorità competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 7 sono soddisfatte.*

4. In casi eccezionali, ove ritenga necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dalle pratiche, dalle attività o dai prodotti di investimento assicurativi di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può intervenire in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all'EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che una notifica effettuata un mese prima non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. L'autorità competente non può intervenire in via provvisoria per un periodo superiore a tre mesi.

5. *L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo a eventuali decisioni di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 6. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 7 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso.*
6. *L'autorità competente revoca il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 7.*
7. *La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 per specificare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti devono tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a).*

Detti criteri e fattori comprendono:

- a) il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di cliente destinatario della sua commercializzazione e vendita;*
- b) il grado di innovazione di un'attività, di una pratica o di un prodotto di investimento assicurativo;*
- c) l'effetto leva di un prodotto o di una pratica;*
- d) in relazione all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, l'entità o il valore nozionale di un prodotto di investimento assicurativo.*

Articolo 13 quinquies
Coordinamento da parte dell'EIOPA

- 1. L'EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 quater. In particolare, l'EIOPA assicura che le misure adottate da un'autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio coerente.*
- 2. Dopo aver ricevuto la comunicazione, a norma dell'articolo 13 quater, che una misura deve essere imposta a norma del suddetto articolo, l'EIOPA adotta un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l'EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito internet dell'EIOPA.*
- 3. Se un'autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall'EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.*

CAPO III
RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE

Articolo 14

Gli ideatori di *PRIIP* e le persone che forniscono consulenza sui *PRIIP* o vendono tali prodotti stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che:

- a) gli investitori al dettaglio dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP;*
- b) gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta; e*
- c) anche nel caso di controversie transfrontaliere, gli investitori al dettaglio possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un paese terzo.*

Articolo 15

█

Articolo 16

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento *e dell'esercizio dei loro poteri*.

Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 17

1. Gli Stati membri applicano la direttiva **95/46/CE** al trattamento dei dati personali da essi effettuato in tale Stato membro a norma del presente regolamento.
2. Al trattamento dei dati personali effettuato dall'ABE, dall'EIOPA e dall'ESMA si applica il regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE E *ALTRE* MISURE

Articolo 18

1. ***Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.***

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in conformità del paragrafo 1, qualora le suddette violazioni siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi della legislazione nazionale.

Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

2. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 19, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le misure e le sanzioni amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle misure e delle sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 18 bis

Le autorità competenti esercitano i loro poteri di sanzione, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in una qualsiasi delle forme seguenti:

- *direttamente;*
- *in collaborazione con altre autorità;*
- *sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;*
- *rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.*

Articolo 19

1. Il presente articolo si applica alle *violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 6, 7, 8, paragrafi da 1 a 4, degli articoli 9, 10, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafi 1, 2 bis e 3, e degli articoli 13 e 14.*

■

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d'imporre, *in conformità della legislazione nazionale*, almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:
 - a) un'ordinanza che vieti la commercializzazione di un *PRIIP*;
 - b) un'ordinanza che sospenda la commercializzazione di un *PRIIP*;
 - c) un richiamo *pubblico* ■ *indicante* la persona responsabile e la natura della violazione;

- d) *un'ordinanza che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 e imponga la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave* ;
- f) *sanzioni amministrative pecuniarie almeno:*
- (i) *persona giuridica:*
- (a) *fino a 5 000 000 EUR o fino al 2% del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che deve preparare conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 83/349/CEE, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell'ultimo conto consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; o*

(b) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

ii) persona fisica:

(a) fino a 700 000 EUR; negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore in valuta nazionale corrispondente all'importo di 700 000 EUR è calcolato in base al tasso di cambio ufficiale alla data del [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]; o

b) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

2 bis. Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, se le autorità competenti hanno imposto una o più sanzioni amministrative *e altre misure* a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse abbiano il potere di emanare - o di chiedere agli ideatori di **PRIIP** o *alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti* di emanare - una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le misure o sanzioni amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.

Articolo 20

Le autorità competenti applicano le misure e sanzioni amministrative di cui all'articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, *tra cui, se del caso*:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della *persona fisica o giuridica responsabile*;
- c) l'effetto della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

- d) il comportamento collaborativo della *persona fisica o giuridica* responsabile della violazione;
- e) precedenti violazioni da parte della *persona fisica o giuridica* responsabile della violazione;
- f) *le misure adottate dalla persona responsabile successivamente alla violazione per evitare, in futuro, il suo ripetersi.*

Articolo 20 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano impugnabili.

Articolo 21

1. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le misure e le sanzioni amministrative, essa comunica contemporaneamente tali misure e sanzioni amministrative ***all'autorità europea di vigilanza competente, a seconda dei casi.***
2. ***L'autorità competente*** trasmette una volta l'anno ***all'autorità europea di vigilanza competente, a seconda dei casi,*** informazioni aggregate concernenti tutte le misure e le sanzioni amministrative imposte a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2.
3. ***Le autorità europee di vigilanza*** pubblicano tali informazioni ***nelle loro relazioni*** annuali.

Articolo 21 bis

1. ***Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di reali o possibili violazioni delle disposizioni del presente regolamento.***

1 bis. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche;***
- b) la protezione adeguata dei dipendenti che denunciano violazioni commesse all'interno del loro ente almeno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;***
- c) la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario.***

Oltre a quanto sopra, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, ai sensi della legislazione nazionale, introducano meccanismi supplementari.

2. ***Gli Stati membri possono prescrivere agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.***

Articolo 22

1. ***Le decisioni, avverso le quali non è stato presentato ricorso, relative all'imposizione di sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, sono pubblicate dalle autorità competenti sui relativi siti internet immediatamente dopo che le persone sanzionate siano state informate di tali decisioni.***
2. ***La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.***

3. *Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti:*
- a) *rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o*
 - b) *pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione, o*

c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio;

ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Le autorità competenti comunicano alle autorità europea di vigilanza, a seconda dei casi, tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.

Qualora si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

4. *Se la legislazione nazionale prevede che la decisione di imporre una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria o di altro tipo debba altresì essere pubblicata, le autorità competenti pubblicheranno sul proprio sito internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di imporre una sanzione o una misura che sia stata oggetto di pubblicazione.*

5. *Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per cinque anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.*

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo **13 ter, paragrafo 8**, e all'articolo **13 quater, paragrafo 7**, è conferito alla Commissione per un periodo di **tre** anni ■ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. ■ Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, **dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 13 bis, paragrafo 10, e dell'articolo 13 ter, paragrafo 9**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5. **Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, il termine entro il quale il Parlamento e il Consiglio possono sollevare obiezioni in caso di approvazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione senza modifiche da parte della Commissione è di due mesi [per via della complessità e dell'entità delle questioni trattate]. Tale termine può essere prorogato una volta di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.**

Articolo 24

1. Le società di gestione e le imprese d'investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 27 della direttiva 2009/65/CE nonché le persone che vendono quote di OICVM così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al ... * [inserire la data, cinque anni dopo l'entrata in vigore].
2. ***Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi non OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alle società di gestione, alle imprese d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.***

Articolo 24 bis

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione conduce un'indagine di mercato per determinare la disponibilità di calcolatori online che consentano all'investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. La Commissione comunica in una relazione se tali strumenti forniscono calcoli affidabili e accurati per tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Qualora tale indagine concluda che tali strumenti non esistono o che gli strumenti esistenti non consentono agli investitori al dettaglio di calcolare gli importi aggregati di costi e competenze dei PRIIP, la Commissione valuta la possibilità che l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA mettano a punto, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabilite le specifiche applicabili a tali strumenti a livello europeo.

1. La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame contiene un'indagine generale, ***basata sulle informazioni ricevute dalle autorità europee di vigilanza, dell'operazione di segnalazione relativa alla comprensibilità, tenendo conto degli orientamenti elaborati a tale proposito dalle autorità competenti. Contiene altresì un'indagine relativa*** all'applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d'investimento al dettaglio, ***della fattibilità, dei costi e dei possibili vantaggi dell'introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Nell'ambito di tale riesame la Commissione effettua test sui consumatori e un esame delle opzioni non legislative nonché dei risultati del riesame del regolamento (UE) 346/2013 in relazione all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), e) e g).***

Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame include anche una riflessione sulla possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari **e valuta se debba essere mantenuto l'esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Il riesame valuta altresì l'opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento.**

2. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal ... [GU: inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

■